

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

COPIA DEFINITIVA RIVISTA DA COMANDANTE P.M.

Comune di Agliana



Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario | 1 |
| TITOLO I | 3 |
| CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI | 3 |
| Art. 1 – Ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 – Definizioni | 3 |
| TITOLO II | 5 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività, ricognitive di disposizioni normative | 5 |
| Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA | 6 |
| Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione | 6 |
| Art. 6 – Disposizioni per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare | 6 |
| Art. 7 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica | 8 |
| TITOLO III | 8 |
| CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE | 8 |
| Art. 8 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante | 8 |
| Art. 9 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante | 9 |
| TITOLO IV | 10 |
| CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI | 10 |
| Art. 10 – Piano comunale | 10 |
| Art. 11 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio | 10 |
| Art. 12 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori | 11 |
| Art. 13 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali | 11 |
| Art. 14 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali | 12 |
| Art. 15 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale | 12 |
| Art. 16 – Spostamenti dei concessionari per miglora | 12 |
| Art. 17 – Scambio consensuale di posteggio | 13 |
| Art. 18 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi | 13 |
| Art. 19 – Assegnazione posteggi liberi | 14 |
| Art. 20 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito delle varie tipologie mercatali | 15 |
| Art. 21 – Esercizio dell’attività su aree private | 16 |
| CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI | 16 |
| Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati | 16 |
| Art. 23 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio | 17 |
| Art. 24 – Disposizioni sui mercati straordinari | 17 |
| CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO | 17 |
| Art. 25 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato | 17 |
| Art. 26 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta | 18 |
| Art. 27 – Rinvio alle altre disposizioni | 18 |
| CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE | 18 |
| Art. 28 – Disposizioni sulle fiere | 18 |
| Art. 29 – Registrazione presenze | 18 |
| Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni | 19 |
| CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE | 19 |
| Art. 31 – Disposizioni sulle fiere promozionali | 19 |
| Art. 32 – Disposizioni sull’assegnazione degli eventuali posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica | 19 |

| | |
|--|----|
| Art. 33 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche | 20 |
| Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni | 20 |
| Art. 35 – Disposizioni sulle fiere antiquarie | 20 |
| Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni | 21 |
| CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO..... | 21 |
| Art. 37 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica..... | 21 |
| Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni | 22 |
| TITOLO V | 22 |
| CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO | 22 |
| Art. 39 – Durata delle concessioni..... | 22 |
| Art. 40 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita. | 22 |
| Art. 41 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1, lettere a) e b) del precedente articolo 40 | 23 |
| Art. 42 - Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del precedente articolo 40 | 23 |
| Art. 43 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione | 24 |
| Art. 45 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis della Legge..... | 24 |
| Art. 46 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica | 24 |
| Art. 47 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto | 25 |
| Art. 48 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni | 25 |
| Art. 49 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi | 26 |
| Art. 50 – Disposizioni finali..... | 26 |
| TITOLO VI..... | 27 |
| CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO | 27 |
| Art. 51 – Ambito di applicazione e disposizioni generali..... | 27 |
| Art. 52 – Localizzazione | 27 |
| Art. 53 – Regime transitorio per le concessioni esistenti..... | 28 |
| Art. 54 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni | 28 |
| TITOLO VII..... | 28 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI | 28 |
| Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva | 28 |
| Art. 56 – Concessione di suolo pubblico e pagamento COSAP | 29 |
| Art. 57 – Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio | 29 |
| Art. 58 – Sanzioni | 29 |
| Art. 59 – Disposizioni transitorie..... | 30 |
| Allegato “Specializzazioni Merceologiche”..... | 31 |
| Allegato “Modalità” | 32 |

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita “**Legge**”; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito “**Decreto**”; dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita “**Intesa**”.
2. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica;
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 40, comma 5 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per **Piano**: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell’art. 40 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni
 - b) per **commercio su aree pubbliche**: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d) per **mercato**: l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) per **mercato straordinario**: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, anche non organico ridotto;
 - f) per **mercato o fiera sperimentale**: l’istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 2 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
 - g) per **posteggio**: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all’interno o all’esterno delle aree mercatali;
 - h) per **fiera**: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) per **fiera promozionale**: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali

- o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- j) per **fiera antiquaria**: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
 - k) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
 - l) per **presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato**: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - m) per **spunta**: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
 - n) per **spuntista**: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
 - o) per **miglioria**: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
 - p) per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
 - q) per **settore merceologico**: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;
 - r) per **specializzazione merceologica**: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
 - s) per **veicolo**: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
 - t) per **tipologie mercatali**: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;

TITOLO II

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività, ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica gli imprenditori individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 - 2) l'Autorizzazione rilasciata contestualmente alla Concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 - 3) la Comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
 - 4) il Nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - f) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
 - g) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
 - h) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del Reg. CE 852/04).
3. Ai sensi dell'art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena la irricevibilità e l'inefficacia della stessa.

2. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La modulistica è conforme ai modelli redatti ai sensi della Legge. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della dichiarazione;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/Modulistica, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.

Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dal SUAP.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il Comune predispone appositi bandi ai sensi dell'art. 34 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente Regolamento.
3. Per mercati, fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali. Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee. Per le fiere antiquarie, relativamente agli operatori del commercio su area pubblica sono rilasciate concessioni pluriennali.
4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente Regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

Art. 6 – Disposizioni per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 73 della Legge e il subingresso nell'attività ai sensi degli art. 74 e 77 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli redatti ai sensi della legge. La comunicazione carente di uno degli elementi essenziali di cui ai successivi commi 3 e 4 è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;

- b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
 - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
 - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - j) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica.
5. Ai sensi dell'art. 39 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
 - a) dati anagrafici
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali).
 6. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/Modulistica, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.
 7. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
 8. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
 9. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla normativa regionale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.
 10. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto con la medesima tipologia.
 11. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
 12. La comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività.

Art. 7 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, dovendo conseguentemente fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura

riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004.

2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente Regolamento.
4. Al concessionario, tanto in caso di somministrazione assistita quanto in caso di somministrazione non assistita, è fatto comunque divieto di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella data in concessione o modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita di prodotti alimentari ed il consumo immediato dei medesimi, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. E' data facoltà al commerciante di poggiare a terra un contenitore per i rifiuti.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 8 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente art. 4.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e, pertanto, non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra.
5. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada che disciplinano la sosta e la circolazione e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
6. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere limitate alle effettive operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore. E' consentita una sosta massima di mezz'ora in assenza di clientela, per permettere al commerciante di attendere l'arrivo;
 - b) terminato il periodo di attesa, le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo massimo di sosta come indicato alla lettera precedente, l'operatore è obbligato a spostarsi ad almeno 500 metri dal precedente punto di sosta, ed è obbligato a mantenere tale distanza per la giornata lavorativa in corso. La distanza tra i due punti di sosta è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;

- c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti costituisce attività di vendita su posteggio svolta in assenza di concessione;
- d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili anche dal punto di vista della sicurezza, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 9 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del Decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. Il piano prevede il divieto all'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica in forma itinerante, lungo la Via Galileo Galilei e lungo la Via Leonardo da Vinci (SP1) e loro pertinenze. E' altresì vietato l'esercizio dell'attività, per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale, nella Via C. Marx.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante potrà essere altresì vietato qualora vengano ravvisate incompatibilità con l'erogazione di servizi di pubblico interesse.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995, esercitando il potere di intervento in materia di inquinamento acustico.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale, è possibile modificare le zone individuate ai commi precedenti.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) procedura per la scelta degli operatori.
8. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 m.
9. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività direttamente in forma ambulante.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 10 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge, l'Amministrazione Comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche.
2. Nei limiti generali del Piano approvato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni dell'art. 40 della Legge ovvero nelle more della sua adozione o modifica, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta Comunale, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari e contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione dirigenziale.

Art. 11 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato – allegato-modalità – al presente Regolamento. L'allegato, concernente disposizioni essenzialmente tecniche, può essere modificato con delibera di Giunta Comunale allorché la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali. Alla Giunta Comunale è data altresì la facoltà di prevedere sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Dal un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione Comunale tiene conto, per quanto di propria effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera-circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse ai sensi degli articoli 97 e 98 della Legge, può essere affidata tramite procedura ad evidenza pubblica o con affidamenti diretti ai sensi di legge, a soggetti esterni quali Centri Commerciali Naturali costituiti ai sensi del Capo XIII della Legge, organizzazioni/associazioni imprenditoriali o Centri di Assistenza Tecnica di tali organizzazioni/associazioni.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:
 - a) con deliberazione della Giunta Comunale viene approvata la procedura e l'oggetto dell'affidamento;
 - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. Limitatamente a particolari tipologie di operatori, la Giunta Comunale può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Al soggetto affidatario può essere dato incarico, oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, di provvedere, secondo criteri prestabiliti, a:
 - a) effettuare la scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
 - b) approntare attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
5. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questi deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione Comunale le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali di ciascun operatore. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica.

6. In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali, l'Amministrazione Comunale, con le medesime modalità, può prevedere forme semplificate di procedure pubbliche per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale al soggetto rappresentativo di più operatori.

Art. 13 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge, riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato B della LR n. 52/2012, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. In sede di prima applicazione dell'Intesa relativamente ai rinnovi concessioni così come specificato al Titolo V del presente regolamento, i criteri di cui all'art. 40 si applicano al concessionario uscente a prescindere dall'appartenenza all'ambito previsto al comma 1, del presente articolo.
3. Il Comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
4. Nelle varie tipologie mercatali, il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
6. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella planimetrie dei mercati e fiere così come previsti dal Piano del Commercio o come individuati dalla Giunta Comunale.
7. I soggetti portatori di handicap, per esigenze legate alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio ricevuto in concessione prima della fine delle manifestazioni mercatali senza che ciò sia considerato assenza. E' fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 71 della Legge.
8. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del Regolamento.

Art. 14 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali, indicanti anche gli orari di occupazione suolo pubblico, saranno apposte ed allegate al presente regolamento successivamente all'approvazione della nuova pianificazione o a seguito della individuazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 15 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta Comunale, l'Amministrazione, sentite le Organizzazioni e le Associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale e temporanea nuovi mercati o fiere, anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 2 anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo di aggiornare, con

provvedimento del Consiglio Comunale, il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e, conseguentemente, di istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.

2. La pubblicazione dei bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo può avvenire con modalità diverse da quelle previste per i mercati e le fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata del periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, quando il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione nel limite del 40 % del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 16 – Spostamenti dei concessionari per miglioria

1. Prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale o per esigenze di razionalizzazione delle ubicazioni dei posteggi, l'Amministrazione Comunale può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservate agli operatori già concessionari, nell'ambito della stessa tipologia mercatale, di posteggio con concessione pluriennale.
2. L'effettuazione della miglioria è assentita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima della pubblicazione della procedura ordinaria per le nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglioria sono presentate secondo le modalità stabilite e contenute nel relativo avviso. La procedura è demandata al dirigente competente.
5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dello stesso soggetto giuridico, cumulata con l'anzianità dell'eventuale dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica quale impresa attiva cumulata con l'anzianità dell'eventuale ultimo dante causa. In caso di ulteriore parità si procede per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 17 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al servizio competente in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le migliorie di cui all'art. 16.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione Comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge, dando a tal fine agli operatori un congruo preavviso. Il termine di preavviso è pari ad almeno un anno nei casi previsti dal comma 6 citato. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.
2. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, salvo che, il numero dei posteggi interessati da tali operazioni non sia del tutto marginale rispetto al totale dei posteggi della tipologia mercatale, anche tenendo conto del raggruppamento delle specializzazioni merceologiche. Qualora il numero dei posteggi interessati da tali operazioni sia superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi, si procede alla riassegnazione complessiva.
3. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio di attività nel mercato dello stesso soggetto giuridico, cumulata con l'anzianità dell'eventuale dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica quale impresa attiva, cumulata con l'anzianità dell'eventuale ultimo dante causa. In caso di ulteriore parità si procede per estrazione a sorte.
4. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardino specifici comparti merceologici in funzione di coordinati progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione Comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
5. Il trasferimento non presuppone il rilascio di concessione ex novo e non determina variazioni in relazione alla durata della concessione già in godimento.
6. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 19 – Assegnazione posteggi liberi

1. Tramite bandi ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente Regolamento, sono assegnati i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 20.
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:

- a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 16 in caso di tipologia mercatale esistente;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, è predisposto con determinazione dirigenziale e definisce i termini e le modalità di esecuzione della procedura, nonché la durata delle concessioni, stabilita, sulla base delle disposizioni dell'Intesa, dall'Amministrazione Comunale in sede di istituzione così come indicata al successivo art. 39.
 5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

Art. 20 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito delle varie tipologie mercatali

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e la registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di tipologie mercatali della durata di più di un giorno.
3. Gli spuntisti interessati a partecipare alla graduatoria si possono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite.
4. Il personale dell'Amministrazione Comunale o altro soggetto appositamente incaricato, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti e redige la graduatoria.
5. Le schede delle varie tipologie mercatali, che saranno apposte ed allegate al presente regolamento successivamente all'approvazione della nuova pianificazione o a seguito di definizione della Giunta Comunale riassumeranno le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
6. La registrazione della presenza di spunta prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
7. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
8. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
9. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio.
10. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale riferire ad un unico titolo abilitativo.
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
11. I posteggi sono comunque assegnati in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione, se formalmente prevista.
 - c) all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma 3.
12. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 13, si procede alla spunta limitatamente ad operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di specializzazione merceologica limitatamente all'assegnazione alla spunta. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere un numero di assegnazioni di posteggio pari al limite massimo previsto all'art. 47. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze tra autorizzazioni diverse.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono

provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 6. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure, in alternativa:

- a) il titolare dell'abilitazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) il dipendente;
- c) il collaboratore familiare;
- d) il lavoratore occasionale;
- e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il cui status sia equiparabile alle precedenti voci in elenco.

14. L'operatore che ha ricevuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi Regolamenti locali.

15. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio lo rifiuti, non provveda ad occuparlo, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.

16. L'assenza continuata per 12 mesi da parte di un operatore determina l'azzeramento della sua posizione in graduatoria.

Art. 21 – Esercizio dell'attività su aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione dell'Amministrazione comunale un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Nel periodo di disponibilità dell'area, quando essa non sia interessata dalle iniziative realizzate direttamente dal Comune, l'Amministrazione può concederne l'uso, tramite procedura ad evidenza pubblica o con affidamenti diretti ai sensi di legge, a soggetti esterni quali Centri Commerciali Naturali costituiti ai sensi del Capo XIII della Legge, organizzazioni/associazioni imprenditoriali o Centri di Assistenza Tecnica di tali organizzazioni/associazioni per la realizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, ovvero soggetti che, anche in forma cooperativa o consorziata abbiano messo a disposizione tale area.

3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1 ovvero nel caso della presentazione di più progetti concorrenti da realizzarsi nelle suddette aree, è data priorità alle proposte presentate dai soggetti privati di cui al comma 1.

2. L'uso delle aree private è esercitato previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo tra Amministrazione comunale e soggetto privato.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.

2. Unitamente alle informazioni di base, la scheda contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.

3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.

4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
6. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste;
7. In allegato al presente regolamento (allegato-specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere integrato con delibera della Giunta Comunale.

Art. 23 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con provvedimento dirigenziale per cause di forza maggiore legate a circostanze imprevedibili, nel caso in cui la data di svolgimento di un mercato ricada in un giorno festivo, lo stesso, di norma, verrà effettuato nel giorno festivo medesimo, con esclusione dei giorni 1 gennaio e 25 dicembre.
2. Consultate le Associazioni di categoria ovvero sentiti gli esercenti interessati, il Servizio comunale competente può decidere lo spostamento del mercato ricadente in giorno festivo.
3. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.

Art. 24 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e vi partecipano gli stessi operatori del mercato ordinario.
2. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione, redige il calendario annuale e raccoglie le adesioni fra gli operatori commerciali. In base al numero di adesioni viene determinato il posizionamento dei posteggi al fine di distribuire in modo omogeneo e funzionale i partecipanti ad ogni edizione.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale a seguito della conclusione del procedimento di individuazione.
4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
5. Per esigenze di ottimizzazione, nel caso di posteggi non assegnati, il personale comunale demandato alla gestione dell'area mercatale può prevedere accorpamenti delle concessioni tenendo conto della sicurezza e della salvaguardia igienico-sanitaria.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 25 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato

1. Per ogni posteggio fuori mercato, così come individuato nel Piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con

deliberazione della Giunta Comunale ed è posta in allegato al presente Regolamento. Nella documentazione sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva, il settore merceologico, la specializzazione, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.

2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione valuta se pubblicare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana o dare corso alla mera pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale.

Art. 26 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta

- ~~1.~~ Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- ~~2.~~ L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta.
- ~~3.~~ In assenza della delibera di cui al comma 1, non viene effettuata l'operazione di spunta per i posteggi futuri mercato.

Art. 27 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 28 – Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera, così come individuata nel Piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera. La graduatoria degli spuntisti connessa alla tenuta del registro vale per la sola fiera di riferimento.

Art. 29 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio per un periodo pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE

Art. 31 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Per ogni fiera promozionale con il carattere della stabilità, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Le fiere promozionali possono essere istituite con delibera della Giunta Comunale ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
3. Nelle schede saranno indicati anche i eventuali posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
4. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
5. Il comune, di norma, rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera. La graduatoria degli spuntisti connessa alla tenuta del registro vale per la sola fiera di riferimento.

Art. 32 – Disposizioni sull'assegnazione degli eventuali posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica

1. Nel caso la fiera promozionale preveda posteggi riservati ad operatori non abilitati al commercio su area pubblica, l'Amministrazione rilascia loro una concessione temporanea.
2. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione Comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'impresa richiedente rispetto alla data di iscrizione della stessa nel registro delle Imprese;
 - b) eventuali condizioni qualitative di partecipazione, indicate nel bando, che l'Amministrazione si riserva di prevedere in ordine alla connotazione dell'edizione;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale, sono specificate anche le eventuali specializzazioni merceologiche richieste, le modalità telematiche di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'Albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dalla data di svolgimento della Fiera, fatto salvo il caso di affidamento della gestione della Fiera Promozionale a soggetto terzo.

Art. 33 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Amministrazione Comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria tra quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione Comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 34 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente Regolamento, ivi compresa la disciplina della spunta di cui all'art. 20.

Art. 35 – Disposizioni sulle fiere antiquarie

1. Per ogni fiera antiquaria, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera antiquaria, le eventuali sub-specializzazioni, sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Nelle schede che saranno allegate successivamente all'approvazione della nuova pianificazione o all'individuazione da parte della Giunta Comunale, saranno indicati anche gli eventuali posteggi riservati a questi operatori. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.
3. Il Comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per 2 anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale, è fatto obbligo di aggiornare, con provvedimento del Consiglio Comunale, il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e, conseguentemente, di istituzionalizzare definitivamente la manifestazione.
4. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 15.
5. Il Comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 32, comma 2.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria. La graduatoria degli spuntisti connessa alla tenuta del registro vale per la sola fiera di riferimento.
8. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee o pluriennali a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori ricompresi nella definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso tali posteggi dovranno essere in numero non superiore al 5% rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria e, di norma, appartenenti al settore alimentare.

Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere antiquarie si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente Regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 20.

CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 37 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione Comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere realizzate da soggetto terzo cui l'Amministrazione affida l'organizzazione e la gestione.
2. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 12. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può, tramite delibera della Giunta Comunale, ratificare, in funzione delle finalità proposte, progetti presentati da terzi. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli organizzativi e gestionali della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa appartenenti al mondo dell'associazionismo e terzo settore.
4. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico
5. Nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate e gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, le richieste di concessione temporanea dovranno essere presentate dai singoli operatori cui il Comune rilascerà concessioni di suolo pubblico temporanee limitatamente alla durata della manifestazione. Per il rilascio delle concessioni l'Amministrazione adotta procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui alle fiere promozionali.
6. Nel caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori potrà essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso sono applicati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12.
7. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta. La Giunta può, altresì, prevedere degli atti di indirizzo sulla base dei quali sono indette con determinazione dirigenziale.
8. Il carattere della straordinarietà può riferirsi anche a singoli posteggi inseriti presso aree in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali o sportive. In questo caso, l'Amministrazione Comunale può adottare procedure semplificate per il rilascio delle concessioni temporanee, in funzione di:
 - a) determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
 - b) salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
 - c) criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente Regolamento.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 39 – Durata delle concessioni

- ~~1.~~ La durata delle concessioni pluriennali è fissata, in modo uniforme, in 12 anni.
- ~~2.~~ L'Amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata, modificando il presente articolo.

Art. 40 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.

1. Ai sensi dell'Intesa si considerano i seguenti criteri e condizioni:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del solo ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. I periodi di inattività, anche del dante causa, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;
 - b) solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri, quindi per i primi rilasci successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 48, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione, ha specifica valutazione nel valore 40% del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo all'intestatario della concessione in scadenza al momento dell'effettuazione delle selezioni così come specificato al comma 2 del presente articolo. Il bonus è assegnato in misura fissa a prescindere dall'anzianità di esercizio.
 - c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, da considerarsi comunque prioritari, è valutata anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata. Nel caso di applicazione di questo criterio, per il soggetto che rispetta le condizioni specificate nel bando, anche in ottemperanza ad eventuali e futuri criteri regolamentari regionali, sarà applicato un punteggio aggiuntivo nel limite del 7% rispetto al complesso dei punti precedenti.
2. La specifica valutazione di punteggio di cui alla lett. b) del comma precedente è vantata:
 - a) dal titolare della concessione a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto di azienda;
 - b) dal titolare della concessione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda, o di ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione, sia rientrato nella titolarità della stessa sempreché risulti impresa attiva al momento dell'apertura dei termini del bando;

- c) dall'affittuario dell'azienda o di ramo di essa qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento dell'apertura dei termini del bando.

Art. 41 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui al comma 1, lettere a) e b) del precedente articolo 40

1. In sede di prima applicazione, come specificato al comma 1, lett. b) dell'articolo 40, si adottano i seguenti criteri:
 - a) l'anzianità di iscrizione cumulata con quella dell'eventuale dante causa:
 1. minore di 5 anni: 40 punti;
 2. maggiore o uguale a 5 e minore di 10 anni: 50 punti;
 3. maggiore o uguale a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti.
 - c) punteggio massimo complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio fisso anzianità di posteggio;
 - d) In caso parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità effettiva di iscrizione al registro imprese così come definita all'art. 40.
2. Per i rilasci successivi alla prima applicazione di cui al comma precedente si applica il punteggio massimo di 100 punti nei confronti di chi ha l'anzianità di iscrizione più alta, cumulata con quella dell'eventuale dante causa, e si procede secondo la seguente proporzione matematica: punteggio da assegnare "x" sta ai giorni/mesi di anzianità, come 100 sta ai giorni/mesi riferiti alla massima anzianità rilevata.

Art. 42 - Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del precedente articolo 40

1. Nel caso L'Amministrazione Comunale preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico pari a 7 punti.
2. Nell'esempio di cui all'art. 41 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 7$

Art. 43 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in mercati o in fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano i criteri qualitativi, così come specificati nel Regolamento di attuazione della Legge.
2. Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento Regionale, l'Amministrazione tiene conto dei criteri qualitativi di cui al punto 4 del documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sono specificati i punteggi assegnati ad ognuno dei criteri qualitativi previsti.

Art. 44 – Criteri per il rilascio di concessioni rese libere o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Per assegnazione di posteggi resisi liberi e per quelli istituiti ex novo in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, compatibilmente con la non applicabilità delle specificità legate all'anzianità di posteggio, i criteri di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Art. 45 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis della Legge

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'art. 40.

Art. 46 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica

1. In caso di Fiere promozionali per le quali non sia specificatamente previsto il rilascio di concessioni pluriennali, l'Amministrazione rilascia agli operatori del commercio su area pubblica concessioni temporanee ai sensi dell'art. 33, comma 2 della Legge, applicando i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo relativamente alla sola edizione precedente.
 - b) nel caso in cui i posteggi siano localizzati nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico, ambientale o presso edifici avente tale valore, è considerata anche l'assunzione dell'impegno di rispettare eventuali particolari condizioni qualitative previste nel bando.
 - c) a parità di punteggio, è considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In aggiunta ai criteri previsti al precedente comma, la Giunta comunale, in occasione dell'approvazione delle procedure annuali per l'assegnazione delle concessioni temporanee, può prevedere una specifica valutazione di punteggio collegata all'anzianità di presenza maturata nelle precedenti edizioni, con riferimento al numero massimo delle ultime cinque edizioni.
3. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 47 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
4. I soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile e i commercianti in sede fissa di cui fiere antiquarie non possono essere

titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

Art. 48 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.
3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 39 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'art. 47, si applica dalla data di rilascio delle nuove concessioni.
6. Le eventuali concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorre dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2.

Art. 49 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 48, si determinerà:
 - a) una prima data di scadenza concessioni all'8 maggio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.
 - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
 - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo sarà, in ogni caso, senza l'applicazione di detto criterio di preferenza. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.
3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, al fine di limitare il numero dei bandi, l'Amministrazione Comunale può demandare a un'unica procedura concessioni con scadenze diverse. Il funzionario competente prevederà una tempistica procedurale in modo da prevenire o limitare i periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni. Qualora la concessione non sia rilasciata entro i termini previsti o nelle more dell'approvazione della graduatoria definitiva, l'avente titolo all'occupazione del suolo pubblico al momento dell'avvio della procedura di selezione ovvero, prioritariamente, quello risultante dalla graduatoria provvisoria, acquisisce automaticamente la priorità per la stessa occupazione durante la fase transitoria connessa alla chiusura delle operazioni di gara e alla formale assegnazione.

4. Nel caso che l'Amministrazione ravveda l'impossibilità di definire in modo certo la scadenza delle concessioni annuali ai sensi del precedente comma 1, potranno essere adottati atti ricognitivi da parte della Giunta Comunale al fine di determinare d'ufficio un termine di riferimento.

Art. 50 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, previa deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della procedura, pubblica il bando con i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.
3. L'applicazione dei criteri resta subordinata ad eventuali specificazioni obbligatorie in ordine alla tipologia di merce posta in vendita.
4. La partecipazione ai bandi previsti dal presente Titolo è subordinata alla condizione necessaria dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione a mancati versamenti, totali o parziali, della tassa di occupazione del suolo pubblico. Sono fatte salve le posizioni debitorie per le quali l'Amministrazione comunale abbia approvato, tramite specifico atto, un piano di rateizzazione purché garantito da polizza fideiussoria per l'intero importo.

TITOLO VI

CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO

Art. 51 – Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto "*Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*" in caso di rilascio nuove concessioni l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'aggiornamento normativo regionale, fissa i criteri di selezione secondo le disposizioni dell'Intesa e la durata della concessione in un periodo pari a 12 anni.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta Comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene demaniale da parte del concessionario non si concretizza in un diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell'area.

5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. In ogni caso la proprietà superficiaria non può essere oggetto di separati rapporti giuridici privati in assenza di un atto pubblico specifico.

Art. 52 – Localizzazione

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano predisposto dal Servizio Urbanistica, di concerto con l'Ufficio Commercio ed il Comando Polizia Municipale e approvato con delibera del Consiglio Comunale, conformemente allo strumento urbanistico e alle norme del Codice della Strada. Tale pianificazione può essere ricompresa nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta Comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta Comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effettivo svolgimento delle fasi di gara.

Art. 53 – Regime transitorio per le concessioni esistenti

1. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto "*Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*", al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del Decreto e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione, le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Art. 54 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

1. Per il rilascio delle concessioni riferite ad ubicazioni o impianti esistenti si applicano i criteri previsti dall'art. 40 del presente Regolamento, ivi compresa, in sede di prima applicazione, la valutazione dell'anzianità di esercizio dell'impresa acquisita nella ubicazione al quale si riferisce la selezione nella misura del 40% del punteggio complessivo.
2. Per il rilascio di concessioni per ubicazioni di nuova istituzione si applicano i criteri previsti dall'art. 43 del presente Regolamento.
3. E' fatta salva l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 50.

TITOLO VII

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto sarà comunque sottoposto a controllo annuale o in sede di affitto o vendita azienda.
2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis della Legge, per quanto concerne i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (01/12/2011) nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante, intendendo per subentrante il terzo al quale il dante causa cede l'attività contestualmente alla cessazione del precedente conduttore.
3. L'Amministrazione procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante abilitato su altro Comune con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
4. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la Legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa L. 241/90 anche per le ipotesi di carenza della regolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione Comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 40 bis, comma 3, della Legge in caso di verifica differita per avvio attività, dispone direttamente la cessazione dell'attività e la non efficacia della SCIA.
5. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la revoca diretta. In via ordinaria, l'Amministrazione avrà cura di verificare le posizioni contributive prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
6. Qualora le procedure di controllo della regolarità contributiva portino alla necessità della sospensione e della eventuale e successiva revoca dei titoli abilitativi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato una sola comunicazione di avvio procedimento avente in oggetto sia la procedura di sospensione che quella di revoca, indicando termini e condizioni procedurali. Il Servizio incaricato verifica nuovamente la regolarità contributiva prima dell'eventuale notifica del provvedimento di revoca.

Art. 56 – Concessione di suolo pubblico e pagamento COSAP

1. La concessione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP), calcolato applicando le tariffe determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il pagamento del Canone dovrà avvenire secondo i termini, le modalità e le condizioni contenute nel relativo Regolamento comunale.

Art. 57 – Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio a seguito di esito negativo della verifica dell'obbligo di regolarità contributiva e per le altre ipotesi di decadenza riguardanti la sospensione volontaria dell'attività e la perdita dei requisiti si applicano le disposizioni della Legge.
2. In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone di cui al precedente art. 56 si applicano le disposizioni contenute nel relativo Regolamento comunale.

Art. 58 – Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche ed al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dalla Legge.
2. Per le violazioni alle disposizioni, di carattere igienico sanitario, in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 193/2007.

3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche previste all'art. 14 bis della legge n. 125/2001.
4. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, qualora la medesima fattispecie non sia già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.

Art. 59 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento del commercio su aree pubbliche di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 25 gennaio 2002;
2. Nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto normativo di cui all'Intesa, così come riportato anche nella Legge, sono fatti salvi tutti gli atti comunali adottati ai sensi della pregressa regolamentazione comunale, disciplinanti le varie fattispecie commerciali su area pubblica. Sono fatte salve, altresì, tutte le eventuali posizioni abilitative in capo agli esercenti che fossero formalmente in contrasto con il presente regolamento che troverà la sua piena applicazione nel momento in cui saranno esperite le procedure per i nuovi assetti delle varie tipologie mercatali in applicazione dell'Intesa.
3. I provvedimenti comunali per l'attuazione del Piano sono adottati sulla base delle disposizioni del presente regolamento. La nuova pianificazione andrà a regime al momento delle riassegnazioni dei posteggi in attuazione dell'Intesa.
4. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali saranno apposte in allegato al presente regolamento successivamente all'approvazione della nuova pianificazione o a seguito della individuazione da parte della Giunta Comunale.

Allegato n. 1 “Specializzazioni merceologiche”

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti ittici
21. Dolciumi

Allegato n. 2 “Modalità di esercizio dell'attività di vendita”

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa Amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale.
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.
3. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali che saranno allegate al presente regolamento successivamente all'approvazione della nuova pianificazione o della individuazione da parte della Giunta Comunale.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. E' proibito verniciare o imbrattare il terreno, in caso di sversamento olio o simili dal veicolo è fatto obbligo di munirsi di protezioni da collocare sotto al veicolo. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ed evitare possibili pericoli.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 58.
9. E' vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 17.
10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, deve in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove sia espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello

spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove sia espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sulla sosta.

13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi il lato o i lati coincidenti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.